Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 novembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 317 DEL 13 NOVEMBRE 1978:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 luglio 1978, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(8888)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 10 novembre 1978, n. **691.**
Rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Considerato che il decreto-legge 22 ottobre 1978, n. 642, prevede la modifica delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario;

Ritenuta la necessità di procedere allo svolgimento delle elezioni in conformità alle modifiche introdotte dal suddetto decreto, tuttora in fase di conversione in legge;

Considerata l'urgenza di provvedere al rinvio delle elezioni che dovrebbero svolgersi entro il 10 dicembre 1978;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 1978-79 le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo universitario, previsti dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394, da svolgere entro il 10 dicembre 1978 ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 1978, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1978, n. 46, sono rinviate e saranno svolte in data non posteriore al 15 febbraio 1979.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **692.**
Riconoscimento della personalità giuridica della casa delle suore dell'adorazione del Sacro Cuore, in Padova.

N. 692. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa delle suore dell'adorazione del Sacro Cuore, in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978
Registro n. 20 Interno, foglio n. 72

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1978.
Proroga al 20 febbraio 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., di Cava dei Tirreni (Salerno), con effetto dal 21 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1974, 21 settembre 1974, 23 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 10 gennaio 1975, 18 giugno 1975, 19 giugno 1975, 6 febbraio 1976 e 1° luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 20 febbraio 1977 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., di Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata fino al 20 febbraio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(8826)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Comeran Cetina », nelle preparazioni flacone × 100 ml di sciroppo, 10 compresse, 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, della ditta Also laboratori, in Milano. (Decreto di revoca n. 5276/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 gennaio 1955, con il quale venne registrata al n. 9626, a nome della ditta Banchi e Moggi, con sede in Firenze, via Villa Magna, 92, la specialità medicinale « Comeran Cetina », nelle preparazioni sciroppo, compresse, supposte adulti e supposte bambini, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la sede suddetta;

Visti i decreti in data 23 marzo 1976 e 14 dicembre 1976, dai quali si rileva che, a seguito di passaggio di proprietà, tutte le specialità medicinali registrate a nome della ditta Banchi e Moggi di Firenze sono state trasferite alla ditta Also laboratori, con sede in Milano, via Vitruvio, 42, la quale ne avrebbe effettuato la preparazione presso la propria officina farmaceutica sita in Zelbio (Como) anziché presso l'officina sita in Firenze, via Villaguardia, 92/94;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa, in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento appprovato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Comeran Cetina », nelle preparazioni flacone 100 ml di sciroppo, 10 compresse, 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, registrata al n. 9626, a nome della ditta Also laboratori, con sede in Milano, via Vitruvio, 42, in data 5 gennaio 1955, 23 marzo 1976 e 14 dicembre 1976.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8613)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Asmofedrina » gocce, nella confezione flacone da 25 ml, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ardini S.r.l., ora (a seguito di fusione mediante incorporazione) ditta Industria chimica biologica S.p.a., in Genova. (Decreto di revoca n. 5266/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 gennaio 1948 e 4 luglio 1970, con i quali venne registrata al n. 1078 la specialità medicinale denominata « Asmofedrina » gocce, nella confezione flacone da 25 ml, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ardini S.r.l., con sede in Genova-Nervi, via del Commercio, 13, ora Industria Chimica Biologica S.p.a. (a seguito di fusione mediante incorporazione della ditta Ardini succitata), con sede in Genova, via Tanini, 37/D, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso i pareri di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede, nonchè di quelli a base di lobelia perchè terapeuticamente superati;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate in merito dalla ditta succitata non sono state ritenute valide per il mantenimento della registrazione della specialità medicinale di cui si tratta, nè accettabili le proposte di modifica di composizione (eliminazione dell'aminofenazione e della lobelia) come da pareri del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio e 21 giugno 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Asmofedrina » gocce, nella confezione flacone da 25 ml, registrata al n. 1078 in data 27 gennaio 1948 e 4 luglio 1970, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ardini S.r.l., ora (a seguito di fusione mediante incorporazione) ditta Industria chimica biologica S.p.a., con sede in Genova, via Tanini, 37/D.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8625)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Arbid » gocce uso orale, flacone da g 20 di soluzione e delle relative categorie 20 confetti e 10 capsule « Ritardo », della ditta Crinos S.p.a., in Villaguardia. (Decreto di revoca n. 5267/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 30 settembre 1969, con i quali vennero registrate ai numeri 21463, 21463/A e 21463/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Arbid » gocce uso orale, flacone da g 20 di soluzione e le relative categorie 20 confetti e 10 capsule « Ritardo », a nome della ditta Crinos S.p.a., con sede in Villaguardia (Como), già in viale Stazione, 2, ed ora in piazza XX Settembre, 2, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate in merito dalla ditta succitata non sono state ritenute valide ai fini del mantenimento della registrazione della specialità medicinale di cui si tratta e delle relative categorie e che la proposta di modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con propifenazone a pari dosaggio) non è accettabile, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Arbid » gocce uso orale, flacone da g 20 di soluzione, e delle relative categorie 20 confetti e 10 capsule « Ritardo », registrate rispettivamente ai numeri 21463, 21463/A e 21463/B, a nome della ditta Crinos S.p.a., con sede in Villaguardia (Como), piazza XX Settembre, 2, in data 30 settembre 1969.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8626)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Urocetina F.C.R. » 20 compresse, della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia. (Decreto di revoca n. 5285/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 18 novembre 1958, con il quale venne registrata al n. 14498, a nome della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia, via Aschieri, 1, la specialità medicinale denominata « Urocetina F.C.R. » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Reggio Emilia, viale Isonzo, 62;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Urocetina F.C.R. » 20 compresse, registrata al n. 14498 in data 18 novembre 1958, a nome della ditta Farmacie comunali riunite, sita in Reggio Emilia, via Aschieri, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8646)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Malivan » capsule, e della relativa categoria antiistaminico capsule, nelle confezioni da 12 e 25 capsule, della ditta Recordati - Industria chimica e farmaceutica S.a.s., in Milano. (Decreto di revoca n. 5268/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 12 settembre 1960 e 15 maggio 1968, con i quali vennero registrate al n. 16675 e n. 16675/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Malivan » capsule, e la relativa categoria antistaminico capsule nelle confezioni da 6, 12 e 25 capsule, a nome della ditta Recordati - Industria chimica e farmaceutica S.a.s., con sede in Milano, via Civitali, 1, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4223/R in data 15 marzo 1972, con il quale è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione delle confezioni da 6 capsule;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate in merito dalla ditta succitata non sono state ritenute valide ai fini del mantenimento della registrazione della specialità medicinale di cui si tratta e della relativa categoria, nè accettabile la proposta di modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con propifenazone a pari dosaggio), come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Malivan » capsule, e della relativa categoria antiistaminico capsule nelle confezioni da 12 e 25 capsule, registrate rispettivamente ai numeri 16675 e 16675/B in data 12 settembre 1960 e 15 maggio 1968, a nome della ditta Recordati - Industria chimica e farmaceutica S.a.s., con sede in Milano, via Civitali, 1.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirate dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8627)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.

Riconoscimento in provincia di Ravenna del carattere sostitutivo dell'attività industriale della ditta A.R.I.M., in Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della ditta A.R.I.M. di Ravenna per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla fallita S.p.a. Omsa di Faenza;

Considerato che la ditta predetta in tal modo contribuisce al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Ravenna;

Decreta:

E' riconosciuto nella provincia di Ravenna carattere sostitutivo alle attività industriali della ditta A.R.I.M. di Ravenna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 luglio 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1978

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(8827)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria, in Casalnuovo di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 gennaio 1978 al 7 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli, è prolungata fino al 7 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Casalnuovo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8825)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, stabilimenti di Pordenone e Orcenigo Inferiore di Zoppola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Standard, stabilimenti di Pordenone e Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, stabilimenti di Pordenone e Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1978 al 30 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 21 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8823)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geas sud, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Geas sud di Anagni (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geas sud di Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 aprile al 22 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8824)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel, in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sel di Latina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel di Latina è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1978 al 30 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 23 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8821)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto.

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 luglio 1978 al 9 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8820)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1978.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nel comune di Rossano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Rossano (Cosenza), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel sospesi dal 1° dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 27 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8822)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1978.

Concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (quarti posteriori di bovini adulti) di cui al regolamento (CEE) n. 2562/78 del 30 ottobre 1978 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. L 307 del 1° novembre 1978.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro all'art. 5 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968 e n. 1071/68 del 25 luglio 1968 concernenti, rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2562/78 del 30 ottobre 1978, con il quale è stato deciso che dal 6 novembre 1978 al 15 dicembre 1978 possono essere presentate domande per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carni bovine, quarti posteriori di bovini adulti;

Considerato che con lo stesso regolamento (CEE) n. 2562/78 è previsto che il contraente, prima dell'immagazzinamento, possa tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di disossamento o di taglio venga immagazzinata;

Visto il regolamento (CEE) n. 976/78 del 12 maggio 1978, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 31 ottobre 1978, con la quale si è determinato di dare immediata attuazione alle norme relative al citato regolamento n. 2562/78 del 30 ottobre 1978;

Decreta:

Art. 1.

Per la conclusione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti di ammasso privato di carni bovine, quarti posteriori di bovini adulti, indicati nelle premesse, provenienti da bovini di origine comunitaria, macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni, in macelli abilitati in osservanza della direttiva C.E.E. del 26 giugno 1964, e successive integrazioni e modificazioni, e ammassati allo stato congelato, con diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 2562/78 del 30 ottobre 1978 si osservano le condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1, relativamente alle domande presentate dal 6 novembre al 15 dicembre 1978, si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

Ai fini dell'applicazione del regolamento n. 2562/78 del 30 ottobre 1978, è considerato come quarto posteriore la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa, nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre ed un massimo di otto costole, intere o tagliate, con la tibia ed il muscolo aderente e con o senza la pancia.

Prima delle operazioni di congelamento l'ammassatore può tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di taglio o disossamento venga immessa in magazzino a condizione che per ogni 100 kg di carni con osso avviate a disossamento vengano immagazzinati almeno 77 kg di carni disossate.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con l'accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione col quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Prodotto per il quale è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in L./tonn. per un periodo di ammasso		Importo in L./tonn.	
	di 5 mesi	di 6 mesi	Da agg. mensil.	Da detr. giornal.
Quarti posteriori, freschi o refrigerati, provenienti da bovini adulti.	577.000	611.620	34.620	1.154

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato con osso ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2562/78 del 30 ottobre 1978 può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolge un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della

Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato, anche se proveniente da bovini di origine comunitaria macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni e che non siano stati abbattuti in macelli abilitati in osservanza della direttiva C.E.E. del 26 giugno 1964.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato provinciale della agricoltura competente dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare, possibilmente non siano inferiori a 50 quintali.

Nel caso l'ammassatore intenda tagliare o disossare tutta o in parte la quantità di prodotto, posteriormente alla pesatura dello stesso nella presentazione con osso, e senza soluzione di continuità, verrà effettuata l'operazione di disossamento, terminata la quale, la carne risultante dal taglio o disossamento verrà nuovamente pesata e, se detto peso sarà eguale o superiore al predetto limite del 77 % del peso della carne stessa con osso, verrà accettata all'ammasso ed avviata alle celle frigorifere; di questa seconda pesatura e dell'accettazione all'ammasso il funzionario dell'ispettorato farà specifica menzione nel verbale di immissione in ammasso.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi subito dopo la stipulazione del contratto che coincide con l'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. di cui al successivo art. 5, e devono essere completate entro il trentesimo giorno a partire da quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera stessa.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno l'85 % espresso in carne con osso di tali quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata.

La parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore all'85 % della quantità oggetto di contratto.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carni bovine con osso deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 300, e se la conservazione verrà effettuata allo stato di prodotto con osso e/o allo stato di prodotto disossato indicando per questo secondo caso i relativi quantitativi di prodotto;

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di cinque o sei mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) data e sottoscrizione della domanda.

Ogni singola domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità degli impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel piano e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria, rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A., di importo pari a dieci unità di conto per quintale di prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti, per il tasso di conversione in lire in atto alla data di presentazione della domanda all'A.I.M.A. e che, alla data del presente decreto è pari a L. 1.154 per una unità di conto.

Una copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) numero 1071/68 del 25 luglio 1968.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, né sostituito.

A termini di quanto stabilito dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2562/78 del 30 ottobre 1978, l'ammassatore può ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, non inferiore, comunque, a 100 quintali, a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno tre mesi dopo il completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e a condizione che la carne stessa venga esportata verso Paesi terzi entro i dieci giorni lavorativi seguenti quello di uscita dal magazzino.

Ove si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'ammassatore deve fornire la prova che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità e detta prova viene fornita secondo le stesse modalità valide in materia di restituzioni.

Nel caso l'ammassatore ritiri nei termini suindicati, in parte o tutte le carni ammassate per destinarle all'esportazione, l'aiuto viene ridotto per la parte di prodotto ritirato. A tal fine la somma da sottrarre all'ammontare complessivo dell'aiuto dovuto, si ottiene moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi, riferito al peso iniziale della carne con osso al momento dell'entrata in ammasso, per il numero di giorni di mancata permanenza in ammasso, e per l'importo unitario della detrazione, giornaliera, di cui all'ultima colonna della tabella riportata al precedente art. 2.

L'ammassatore, nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e l'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale riportando in esso le quantità di merce che, uscite dal magazzino frigorifero e sottratte all'ammasso, sono avviate alla esportazione.

Art. 7.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A., a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante, detraendo l'importo corrispondente al periodo di mancato ammasso nel caso di ritiro totale o parziale delle carni per destinarle all'esportazione.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale), del funzionario incaricato del controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale della agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

Art. 8.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A., qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

Ove nei termini previsti sia stato ammassato meno dell'85 % della quantità convenuta in contratto l'aiuto non è corrisposto e la cauzione viene incamerata dall'A.I.M.A. in proporzione alla minore quantità ammassata rispetto a quella convenuta.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore.

Art. 9.

Per l'applicazione del presente decreto valgono le disposizioni emanate dall'A.I.M.A. con circolare n. 17 del 16 luglio 1977 salvo gli adeguamenti riguardanti i riferimenti alla normativa comunitaria richiamata in premessa.

Il presente decreto è valido ed operante dal 6 novembre 1978.

Roma, addì 4 novembre 1978

Il Ministro-Presidente: MARCORA

Modello di fidejussione bancaria

Banca . . . . Data . . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che a termini del regolamento (CEE) n. 2562/78 del 30 ottobre 1978 con domanda in data . . . . la ditta . . . . con sede in . . . . (provincia di . . . . . .) ha chiesto di concludere il contratto per l'ammasso privato di q.li . . . . di . . . . e per la durata di mesi . . . . . alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presidente dell'A.I.M.A., n. . . . . . . del . . . .;

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto l'aiuto di L. . . . . determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e modalità la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di L. . . . ., pari al 100 u.c. per tonnellata.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla ditta . . . . dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo al contratto di ammasso di cui trattasi.

La banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione in mora, né di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di L. . . . .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al (60° giorno successivo alla data di scadenza dell'ammasso) ed è prorogabile di mese in mese a richiesta dell'A.I.M.A. nel caso di prolungamento di detto periodo di ammasso.

. . . .

Modello di

ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato di quarti anteriori di bovini adulti non disossati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2562/78 del 30 ottobre 1978.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p.c.:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . . . .

Il sottoscritto . . . . . nella qualità di . . . . . . e legale rappresentante della ditta . . . con sede in . . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . . . . n. . . . del .

In relazione

alla propria domanda allegata al presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2562/78 del 30 ottobre 1978, nonché del decreto del Ministro dell'agricoltura, presidente dell'A.I.M.A. del 4 novembre 1978 della partita di q.li . . . di quarti posteriori di bovini adulti di origine comunitaria che intende / non intende disossare per intero / per q.li., per un periodo di ammasso di mesi . . decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinaggio della suddetta quantità, da realizzare entro il trentesimo giorno a partire da quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera di accettazione della domanda, con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) .

Dichiara

da impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2562/78 del 30 ottobre 1978 all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta che proverrà da bovini di origine comunitaria, macellati da non oltre dieci giorni in macelli abilitati in osservanza della direttiva (CEE) del 26 giugno 1964;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonché la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata e considerato singola partita);

4) effettuare, nel caso che ne abbia fatta specifica richiesta nella domanda, il taglio o disossamento della carne secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto n. 13582 del 4 novembre 1978;

5) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4), consegnandone due copie al funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura presente alle operazioni di immagazzinamento;

6) collocare in magazzino, in modo che sia bene identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita né sostituire le partite di prodotto immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso, salvo il caso di ritiro delle carni dall'ammasso per destinarle all'esportazione secondo le modalità e alle condizioni previste all'art. 6 del citato decreto del 4 novembre 1978 inviando tempestivamente all'A.I.M.A. la prova di avvenuta esportazione;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

10) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dal regolamento (CEE) n. 2562/78 e dal citato decreto del 4 novembre 1978;

11) all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2562/78 del 30 ottobre 1978 nell'importo di L. . . . . mediante fidejussione della Banca . . . . n. . . . . . . del . . . .

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'atto medesimo.

Firma . . . .

Segue autentica notarile della firma (2) . . . .

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

(2) La data di autentica della firma deve essere successiva o uguale a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

(8829)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1978.

Rinvio delle elezioni di rappresentanza del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1977, con il quale venivano indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili in seno al consiglio di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, e venivano stabilite le circoscrizioni elettorali;

Visti i decreti ministeriali 20 aprile e 28 settembre 1978, con i quali venne rinviata la data delle elezioni;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio organizzazione della pubblica amministrazione, n. 8913/8/775/12/3 del 31 ottobre 1978;

Ritenuta l'opportunità di rinviare, anche per motivi di coordinamento, le elezioni dei rappresentanti del personale alla data del 25 marzo 1979;

Decreta:

L'elezione dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili in seno al consiglio di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, è differita al 25 marzo 1979.

Roma, addì 7 novembre 1978

p. *Il Ministro*: SPERANZA

(8892)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 42/1978. Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 4 e 18 agosto 1978 e 24 ottobre 1978;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

Riunione della giunta del 4 agosto 1978:

Provvedimento n. 32/1978 del 4 agosto - Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1978.

Provvedimento n. 33/1978 del 4 agosto 1978 - Prezzo d'intervento derivato dallo zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1978/79 e prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero.

Riunione della giunta del 18 agosto 1978:

Provvedimento n. 34/1978 del 18 agosto 1978 - Prezzo dei prodotti petroliferi.

Riunione della giunta del 24 ottobre 1978:

Provvedimento n. 35/1978 del 24 ottobre 1978 - Prezzo massimo al consumo del burro «vendita speciale C.E.E.». Regolamento C.E.E. n. 1901/78 del 4 agosto 1978.

Provvedimento n. 36/1978 del 24 ottobre 1978 - Prezzo dei vaccini antinfluenzali.

Provvedimento n. 37/1978 del 24 ottobre 1978 - Prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 38/1978 del 24 ottobre 1978 - Revisione dei prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 39/1978 del 24 ottobre 1978 - Revisione dei prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 40/1978 del 24 ottobre 1978 - Prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 41/1978 del 24 ottobre 1978 - Termine di presentazione delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile.

Roma, addì 7 novembre 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(8876)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 9 novembre 1978:

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Arco, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Montespertoli, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Antignani Paolo.

Beltrandi Carlo, notaio residente nel comune di Sedegliano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Pistoia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Vicinelli Marco.

Dinacci Mario, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Palumbo Davida.

Nencioni Paolo, notaio residente nel comune di Mombercelli, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Pistoia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lupi Mario.

(8898)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio laziale tra le cooperative agricole "Co.La.Coop.A." - Soc. coop. a r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1978 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio laziale tra le cooperative agricole "Co.La.Coop.A." - Soc. coop. a r.l.», in Roma, composto dai signori:

Piro dott. Rosario, presidente;

Balducelli avv. Antonio, Alessandro avv. Viero, Calabrese avv. Antonio e Fusco dott. Giuseppe, membri.

(8575)

Scioglimento del Consorzio veronese cooperative di abitazione (Co.Ve.Ca.), società cooperativa a r.l., in Verona

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1978, il Consorzio veronese cooperative di abitazione (Co.Ve.Ca.), società cooperativa a r.l., in Verona, costituita per rogito notaio Giulio Cazzola in data 16 maggio 1972, repertorio n. 20204, reg. soc. n. 6977, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(8696)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica

Nella delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, in data 20 luglio 1978, concernente modificazione alla delibera CIPE del 31 maggio 1977 riguardante direttive per la concessione dei contributi in conto capitale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 6 settembre 1978, alla pagina 6345, nella parte deliberatoria, al secondo rigo della lettera *a*), dove è scritto: «... alle classi e sottoclassi *3.13.19*», leggasi: «... alle classi e sottoclassi *3.13.29*».

(8535)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Treviso:

«50-TV»: Pesce & Fanton, di Pesce Gianfranco & Fanton Ugo, via Altino, 21.

Provincia di Vicenza:

«47-VI»: Dalla Pria Bortolo, via S. Lucia, 64;
«717-VI»: Capitanio & Zaccaria S.n.c., via Trento, 105;
«866-VI»: Rigon Sergio, via S. Silvestro, 62;
«892-VI»: Delfi, di Cenzi Maria Delfina, via Oltreagno di Sotto, 5, Trissino.

(8772)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 9 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,55	835,55	835,60	835,55	—	835,55	835,40	835,55	835,55	835,55
Dollaro canadese . . .	711,60	711,60	712 —	711,60	—	711,60	711,50	711,60	711,60	711,60
Franco svizzero	514,20	514,20	515 —	514,20	—	514,20	515,27	514,20	514,20	514,20
Corona danese . .	161,32	161,32	161,50	161,32	—	161,32	161,30	161,32	161,32	161,30
Corona norvegese . . .	167,46	167,46	167,50	167,46	—	167,46	167,53	167,46	167,46	167,45
Corona svedese	192,86	192,86	193 —	192,86	—	192,86	192,95	192,86	192,86	192,85
Fiorino olandese . . .	410,97	410,97	411 —	410,97	—	410,97	410,90	410,97	410,97	410,95
Franco belga	28,366	28,366	28,40	28,366	—	28,36	28,40	28,366	28,366	28,35
Franco francese . . .	194,53	194,53	195,40	194,53	—	194,53	194,90	194,53	194,53	194,55
Lira sterlina	1649,50	1649,50	1652 —	1649,50	—	1649,50	1649,95	1649,50	1649,50	1649,50
Marco germanico . . .	445,31	445,31	445,50	445,31	—	445,31	445,29	445,31	445,31	445,25
Scellino austriaco . .	60,79	60,79	60,88	60,79	—	60,69	60,89	60,79	60,79	60,80
Escudo portoghese .	18,35	18,35	18,30	18,35	—	18,35	18,30	18,35	18,35	18,35
Peseta spagnola . . .	11,853	11,853	11,85	11,853	—	11,85	11,871	11,853	11,853	11,85
Yen giapponese	4,467	4,467	4,48	4,467	—	4,46	4,473	4,467	4,467	4,46

Media dei titoli del 9 novembre 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	98,725
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Città di Trieste)	99,625
» 5 % (Beni esteri)	99,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,300
» 5,50 % » » 1968-83	83,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,225
» 6 % » » 1970-85	80,200
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,175
» 9 % » » 1975-90	84,325
» 9 % » » 1976-91	83,475
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,900

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7 1979	101,200
» » » » 1 10 1979	101,200
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,525
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1 1979	99,125
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,875
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,375
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,725
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,700
» » » 10 % 1- 1-1981	95,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,525
» » » 12 % 1- 4-1982	98,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	835,50
Dollaro canadese	711,55
Franco svizzero	514,735
Corona danese	161,31
Corona norvegese	167,495
Corona svedese	192,905
Fiorino olandese	410,945
Franco belga	28,383
Franco francese	194,715
Lira sterlina	1649,725
Marco germanico	445,30
Scellino austriaco	60,84
Escudo portoghese	18,325
Peseta spagnola	11,862
Yen giapponese	4,47

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a sedici posti di pittore in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 17 dell'11 giugno 1978, parte 2ª, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 19 aprile 1977, n. 3621, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1978, registro n. 17 Poste, foglio n. 250, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a sedici posti di pittore in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2939, nonchè il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, n. 3737, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1978, registro n. 17, foglio n. 249, contenente modifiche alle graduatorie stesse.

(8513)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a due posti di falegname in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 13 del 1° maggio 1978, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 marzo 1977, n. 3623, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1978, registro n. 5 Poste, foglio n. 126, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a due posti di falegname in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2939.

(8512)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 7, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1978, registro n. 16 Difesa, foglio n. 41, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1977, citato nelle premesse:

1. ten. amm. cpl. tratt. Farì Salvatore, nato il 9 agosto 1954 . . . . punti 49,07
2. ten. amm. cpl. tratt. Piccirillo Alessandro, nato l'8 dicembre 1951 . . . . » 46,53
3. s. ten. amm. cpl. tratt. Vovola Michele, nato il 3 aprile 1953 . . . . » 42,92
4. ten. amm. cpl. tratt. Di Nardo Aldo, nato il 1° settembre 1952 . . . . » 42,27
5. ten. amm. cpl. tratt. Inguscio Pietro, nato il 1° ottobre 1946 . . . . » 40,78
6. s. ten. amm. cpl. tratt. Di Lorenzo Francesco Paolo, nato il 4 gennaio 1954 . . . . » 40,75
7. ten. amm. cpl. tratt. Massi Mauro, nato l'11 luglio 1951 . . . . » 40,67
8. s. ten. suss. cpl. cong. Puzo Enrico, nato il 1° novembre 1955 . . . . » 40,63
9. ten. amm. cpl. tratt. Fusco Francesco, nato il 26 giugno 1953 . . . . » 40,62
10. ten. amm. cpl. tratt. Manno Lorenzo, nato il 10 agosto 1952 . . . . » 40,51
11. s. ten. amm. cpl. tratt. Ianniello Giuseppe, nato il 24 luglio 1956 . . . . » 40,00
12. s. ten. amm. cpl. cong. Radano Fabio, nato il 9 luglio 1954 . . . . » 39,90
13. ten. amm. cpl. tratt. Massa Giorgio, nato il 6 maggio 1950 . . . . » 39,66
14. s. ten. amm. cpl. tratt. Cultrera Corrado, nato il 27 novembre 1953 . . . . » 38,97
15. s. ten. f. cpl. cong. Giuliani Umberto, nato il 10 maggio 1955 . . . . » 38,23
16. s. ten. suss. cpl. cong. Fiamma Pietro, nato il 27 luglio 1955 . . . . » 37,12

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) ten. amm. cpl. tratt. Farì Salvatore . . punti 49,07
2) ten. amm. cpl. tratt. Piccirillo Alessandro . » 46,53
3) s. ten. amm. cpl. tratt. Vovola Michele . . » 42,92
4) ten. amm. cpl. tratt. Di Nardo Aldo . . » 42,27

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. ten. amm. cpl. tratt. Inguscio Pietro . . punti 40,78
2. s. ten. amm. cpl. tratt. Di Lorenzo Francesco Paolo . . . . » 40,75
3. ten. amm. cpl. tratt. Massi Mauro . . . » 40,67
4. s. ten. suss. cpl. cong. Puzo Enrico . . » 40,63
5. ten. amm. cpl. tratt. Fusco Francesco . . » 40,62
6. ten. amm. cpl. tratt. Manno Lorenzo . . » 40,51
7. s. ten. amm. cpl. tratt. Ianniello Giuseppe . » 40,00
8. s. ten. amm. cpl. cong. Radano Fabio . . » 39,90
9. ten. amm. cpl. tratt. Massa Giorgio . . » 39,66
10. s. ten. amm. cpl. tratt. Cultrera Corrado . » 38,97
11. s. ten. f. cpl. cong. Giuliani Umberto . . » 38,23
12. s. ten. suss. cpl. cong. Fiamma Pietro . . » 37,12

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1978
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 222

(8668)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di tre agenti di cambio presso la borsa valori di Roma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1977, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 203, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventisei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1977, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 330, con il quale è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1978, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 161 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 213 del 1° agosto 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso predetto;
Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Roma i seguenti candidati dichiarati idonei:
1) Preziuso dott. Gianfranco;
2) Mortari dott. Piero;
3) Smargiassi dott. Raimondo Maria.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1978

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1978
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 61

(8550)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 144/SAN/PV, in data 21 settembre 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1976;
Ritenuto di dover provvedere alla formale costituzione della commissione esaminatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni e proposte pervenute all'ufficio del medico provinciale di Pavia dagli organi competenti;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;
Visto l'art. 2, punto 16, del proprio decreto 21 aprile 1978, n. 355, concernente la delega di firma;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:
Sacristani Ottavia, funzionario regionale amministrativo in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Componenti:
Zara prof. Carlo, istituto di patologia ostetrica dell'Università di Pavia;
Sora prof. Pietro, primario ostetrico dell'ospedale « S. Ambrogio » di Mortara;
Nascimbene prof. Attilio, ufficiale sanitario di Pavia;
D'Angeli dott. Saverio, funzionario regionale amministrativo in servizio presso l'assessorato alla sanità;
Alteroni Gina, ostetrica condotta nel comune di Santa Cristina e Bissone.

Segretario:
Nitti dott. Augusto, funzionario regionale amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pavia.

La commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le prove d'esame avranno luogo in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 8 settembre 1978

p. *Il presidente*: RUBERTO

(8738)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1786 del 3 giugno 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia alla data del 30 novembre 1976;
Visto il proprio decreto n. 1205 del 18 aprile 1978, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;
Visto il proprio decreto n. 1206 del 18 aprile 1978, con il quale venivano assegnate le condotte mediche ai vincitori;
Preso atto della rinuncia del vincitore della condotta di Luzzara;
Ritenuto che, per effetto di tale rinuncia, occorre procedere all'assegnazione della citata condotta;
Tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Luigi Liveri, per i motivi indicati in premessa, è dichiarato vincitore della condotta di Luzzara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Reggio Emilia, addì 23 ottobre 1978

Il medico provinciale: BATTIATI

(8672)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova

Con decreto del Presidente della giunta regionale 10 agosto 1978, n. 31/SAN/MN è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti condotte mediche ed ostetriche:

Condotte mediche:

Acquanegra sul Chiese, 2ª condotta frazione Mosio;
Canneto sull'Oglio, 1ª condotta capoluogo;
Carbonara Po, condotta unica;
Cavriana, condotta unica;
Dosolo, 1ª condotta capoluogo (Corregioverde);
Goito, 3ª condotta frazione (Solarolo);
Marcaria, 4ª condotta frazione (Cesole-Canicossa);
Mariana Mantovana, condotta unica;
Moglia, 1ª condotta capoluogo;
Ostiglia, condotta capoluogo;
Piubega, condotta unica;
Redondesco, condotta unica;
Rodigo, 2ª condotta frazione Rivalta sul Mincio;
Schivenoglia, condotta unica.

Condotte ostetriche:

Consorzio Castel d'Ario-Villimpenta;
Consorzio Sustinente-Serravalle Po;
S. Benedetto Po, condotta unica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Mantova, in via Mazzini, 1/A, entro e non oltre le ore 12 del 15 dicembre 1978.

(8736)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(3971/S)

OSPEDALE « M. MARINI » DI MAGLIANO SABINA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Magliano Sabina (Rieti).

(3970/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Il bando di concorso a tre posti di primario di chirurgia generale presso gli ospedali di Olbia, La Maddalena e Muravera è revocato e sono contestualmente indetti pubblici concorsi distinti, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale presso l'ospedale di Olbia;
un posto di primario di chirurgia generale presso l'ospedale di La Maddalena;
un posto di primario di chirurgia generale presso l'ospedale di Muravera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, distinte per ospedale, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(3981/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusione;
un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(3982/S)

OSPEDALE « S. CASA » DI LORETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

(3983/S)

OSPEDALI DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorso ad un posto di primario della divisione prima di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione prima di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Calcinate (Bergamo).

(3974/S)

OSPEDALI «PIEMONTE E R. MARGHERITA» DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'ospedale «R. Margherita» a:

un posto di primario della divisione dermosifilopatica;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente di Messina.

(3975/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumotisiologia presso il dipendente ospedale sanatoriale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(3973/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto neurologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(3984/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI S. MINIATO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Miniato (Pisa).

(3972/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI ROVIGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di aiuto del centro di microcitemia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(3977/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di nefrologia;
un posto di assistente di pronto soccorso;
un posto di assistente al centro emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(3978/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di dermatologia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia di urgenza e pronto soccorso;
un posto di aiuto e un posto di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(3979/S)

OSPEDALE « M. LAURO » DI S. AGNELLO DI SORRENTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
due posti di aiuto di medicina generale;
due posti di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sant'Agnello di Sorrento (Napoli).

(3980/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. **19**.

Modifiche della legge regionale n. 31 del 2 settembre 1977. Incentivazione dell'offerta nel settore turistico e alberghiero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« Gli interventi sono così determinati:

a) contributo in conto capitale agli enti pubblici ed alle cooperative fino al 45% della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3;

b) contributi in conto capitale agli enti pubblici ed alle cooperative fino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere previste dalla lettera *c*) dell'art. 3;

c) contributi in conto capitale ai privati fino al 40% della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3;

d) contributi in conto capitale ai privati fino al 20 % della spesa riconosciuta ammissibile per le opere previste dalla lettera *c*) dell'art. 3.

Gli interventi di cui alla presente legge regionale non sono cumulabili con analoghi interventi concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici per le opere di cui all'art. 3 ».

Art. 2.

La lettera *i*) dell'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, è soppressa.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, dopo la parola « erogati » è aggiunto « maggiorati da un interesse nella misura annua del 5% ».

Art. 4.

Al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, è aggiunto « decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla data di richiesta del parere alla comunità montana o al comune senza che gli enti abbiano espresso il parere prescritto, il contributo può essere concesso senza l'acquisizione di esso ».

Art. 5.

L'art. 9 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« I contributi sono corrisposti ai soggetti beneficiari in base agli stati di avanzamento dei lavori, su certificazione dei direttori dei lavori.

La documentazione sarà sottoposta all'esame tecnico delle strutture operative dell'assessore regionale ai lavori pubblici. Per gli acquisti e i rinnovi di attrezzature sarà provveduto su presentazione di fatture, previo sopralluogo per accertamenti, di funzionari dell'assessorato regionale al turismo ».

Art. 6.

L'art. 10 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, è soppresso.

Art. 7.

Gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, sono soppressi.

Art. 8.

Al terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, dopo la parola « autorizzare » è soppresso l'inciso « subordinatamente alla estinzione anticipata al mutuo ».

Al quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, dopo la parola «erogati», è soppresso l'inciso «maggiorati di un interesse nella misura annua del 3%».

Al quinto comma dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, le parole «fino alla estinzione del mutuo» sono sostituite da: «per un minimo di otto anni».

Art. 9.

Al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, è aggiunto il seguente: «per l'anno 1978, la proposta di piano di interventi deve essere deliberata dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione. Nel piano 1978 saranno inclusi anche le istanze a termine dell'art. 15, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31».

Art. 10.

Gli enti pubblici, le cooperative o i privati che nell'ultimo biennio hanno usufruito, dallo Stato o da altro ente pubblico, del solo mutuo a tasso agevolato, beneficiano del contributo in conto capitale nella misura del 20% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere e gli arredi e di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 settembre 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. **20**.

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1977, n. 39, avente ad oggetto: «Interventi regionali per manifestazioni ed attività sportive e per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti ed attrezzature sportive».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Il contributo in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 2 verrà erogato prima della quota finanziaria dell'Istituto mutuante nella maniera seguente:

a) acconto del 40% dell'importo concesso su presentazione del contratto di appalto e del verbale di consegna;

b) rimanente 60% su presentazione di stati di avanzamento lavori.

L'erogazione verrà effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa».

Art. 2.

E' aggiunto l'art. 7-*bis*.

I contributi di cui all'art. 2, lettera *e*), verranno erogati al fine di consentire la conseguente decurtazione dell'annualità di ammortamento direttamente ed irrevocabilmente, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, con le modalità previste da apposite convenzioni stipulate con gli Istituti mutuanti dal presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta stessa.

Art. 3.

All'art. 9, primo comma, della legge regionale 9 novembre 1977, n. 39, le parole: «da presentarsi entro il mese di febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «da presentarsi entro il 30 giugno».

Art. 4.

Per l'anno 1978, le domande di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 39, presentate entro il 30 giugno, possono beneficiare dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art 2 della citata legge n. 39.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 settembre 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. **21**.

Norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il funzionamento e l'attività dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 11, terzo comma, dello statuto, a ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del primo e secondo comma dello stesso articolo, oltre all'assegnazione di una sede idonea con le attrezzature e gli arredi necessari, tenuto conto della disponibilità dei locali e della consistenza numerica dei diversi gruppi, è attribuito un contributo mensile netto, nella seguente misura:

a) una quota fissa di L. 400.000 (quattrocentomila) per gruppo;

b) una quota rapportata alla diversa consistenza numerica dei gruppi, in ragione di L. 100.000 (centomila) per ogni unità;

c) una quota di non oltre 250.000 (duecentocinquantamila) lire mensili a rimborso di eventuali spese per stampa di leggi ed altro materiale di documentazione dell'attività dei gruppi da diffondere nella società civile per stimolare la partecipazione alla vita della Regione, da erogarsi con le modalità di cui al successivo art. 4, secondo comma.

Per il funzionamento e la continuità delle attività dei gruppi consiliari, è altresì destinato ai rispettivi uffici personale dipendente dalla Regione nei seguenti limiti:

a) una unità per ogni gruppo consiliare quale che sia la sua consistenza numerica;

b) unità aggiuntive, comunque non superiori a tre, determinate dall'ufficio di presidenza del consiglio, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e previa intesa con i gruppi medesimi.

Il personale assegnato ai gruppi consiliari può essere trasferito ad altro ufficio della regione, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi interessati e, comunque, garantendone la sostituzione.

L'ufficio di presidenza, a richiesta dei presidenti dei gruppi e con propria deliberazione motivata, può concedere un contributo forfettario di L. 150.000 mensili per ogni unità di personale non assegnato.

E' fatto comunque divieto ai gruppi consiliari di provvedere anche in sostituzione di personale regionale non assegnato, a qualsiasi assunzione per prestazioni di lavoro subordinato avente carattere di continuità.

Art. 2.

La giunta regionale, a richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio, previa designazione dei singoli gruppi, provvede alla destinazione del personale di cui al precedente articolo.

I gruppi, in relazione alle effettive esigenze di lavoro ed alle iniziative che gli stessi gruppi svolgono, organizzano il proprio funzionamento sulla base di scelte autonome e i capi gruppo, nei limiti dell'orario di lavoro previsto dalla legge regionale n. 11 e 12 del 31 agosto 1974, utilizzano il personale loro assegnato attestando mensilmente che lo stesso ha effettuato le ore ordinarie e quelle straordinarie regolarmente autorizzate.

L'ufficio di presidenza, d'intesa con i presidenti dei gruppi, provvede altresì all'allestimento, a tutte le attrezzature, ivi comprese quelle per la riproduzione dei documenti, all'arredo delle sedi dei gruppi consiliari, compresa l'installazione degli impianti telefonici, nonchè alle spese relative al fitto, alla fornitura di acqua e di energia elettrica, al riscaldamento e alla manutenzione dei locali ed alla manutenzione delle attrezzature in dotazione dei gruppi.

Art. 3.

Ciascun gruppo consiliare individua le iniziative da portare in essere, e con propri atti interni provvede alla gestione del fondo, costituito con i contributi di cui all'art. 1.

In particolare sono a carico di detto fondo:

le spese postali, di cancelleria e telefoniche;

le spese per l'acquisto di libri e riviste;

le spese per l'attività svolta dai gruppi funzionalmente collegate ai lavori del consiglio e alle iniziative dei gruppi stessi;

le spese di stampa effettivamente sostenute per l'attività dei gruppi;

le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei gruppi.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'ufficio di presidenza, ai soli fini contabili, una nota riepilogativa delle spese sostenute nell'anno precedente.

Art. 4.

I contributi di cui all'art. 1, punti *a*) e *b*), sono versati mensilmente ai presidenti dei gruppi seguendo, in quanto applicabile, per la erogazione e le altre modalità, le disposizioni contenute nel regolamento interno di amministrazione e contabilità del consiglio regionale.

Il rimborso previsto dall'art. 1, lettera *c*), viene erogato a richiesta documentata dal presidente di ciascun gruppo, sulla base delle spese sostenute e può essere liquidato anche in più mensilità retroattive.

Art. 5.

Al finanziamento della presente legge si farà fronte con quota parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 98.000.000 (novantottomilioni) graverà sull'apposito capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa, di cui al titolo I, sezione I, rubrica n. 1, settore I del bilancio finanziario regionale per l'anno 1978.

Agli oneri per gli esercizi degli anni successivi si provvederà con adeguati stanziamenti nell'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

La legge regionale n. 12 del 13 ottobre 1972 e la legge regionale n 17 del 5 settembre 1974, sono abrogate e sostituite dalla presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 settembre 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. 22.

Potenziamento del servizio di dialisi e l'istituzione del servizio di dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Molise, nel quadro delle finalità indicate nell'art. 4 dello statuto concernente la tutela della salute, e in attesa della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, con la presente legge intende assicurare:

a) il potenziamento del servizio di dialisi, compresi quelli ambulatoriali e domiciliari;

b) l'estensione del trattamento gratuito per le prestazioni emodialitiche ambulatoriali e domiciliari anche ai soggetti non assistiti in regime mutualistico e aventi comunque titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione.

Art. 2.

Piano dei servizi di dialisi domiciliare

Allo scopo di favorire l'istituzione del servizio di dialisi domiciliare organizzato e gestito dagli enti ospedalieri, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa occorrente per l'acquisto della relativa attrezzatura, nonchè, per l'organizzazione dei corsi di addestramento all'esercizio della dialisi domiciliare.

La giunta regionale predisporrà a tal fine un piano di programmazione regionale.

Il piano deve indicare gli ospedali presso i quali deve essere istituito il servizio e, per ciascun ente ospedaliero, l'ammontare dei contributi previsti nel primo comma.

L'istituzione del servizio di dialisi, autonomi o aggregati, presso altri enti ospedalieri, è subordinata alla eventuale insufficienza dei servizi esistenti presso l'ospedale «Cardarelli» di Campobasso.

Il piano deve essere presentato al consiglio regionale, per la definitiva approvazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione del servizio di dialisi domiciliare e dei relativi corsi di addestramento.

Art. 3.

Modalità di erogazione dei contributi

Per l'erogazione del contributo di cui all'art. 1, lettera *a*), gli enti ospedalieri devono presentare apposita istanza corredata della documentazione comprovante le spese occorrenti per l'acquisto delle attrezzature e per l'organizzazione dei corsi.

Alla liquidazione provvede la giunta regionale.

Art. 4.

Estensione assistenza emodialitica ambulatoriale e domiciliare

Gli enti ospedalieri presso i quali siano istituiti i servizi di emodialisi sono tenuti a fornire gratuitamente le prestazioni emodialitiche ambulatoriali o domiciliari ai soggetti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1.

Art. 5.

Dialisi domiciliare

Si intende per dialisi domiciliare l'applicazione dei sistemi depurativi extracorporici al domicilio del paziente uremico.

La dialisi domiciliare viene realizzata senza la presenza di personale medico in locali ad uso singolo o collettivo, pubblici o privati riconosciuti idonei.

La condotta operativa è affidata al paziente che si avvale della collaborazione di un assistente, familiare o terzo al termine di un corso di addestramento positivamente superato da entrambi, secondo la disciplina stabilita nel regolamento di cui al precedente art. 2.

Il servizio domiciliare è assicurato con rene artificiale attivato presso l'abitazione dell'utente o presso un ambulatorio pubblico, anche con unità mobile, con utilizzazione dello stesso sotto la direzione dell'esistente servizio nefrologico divisionale dell'ospedale « Cardarelli » di Campobasso.

Art. 6.

Corsi di addestramento

Presso l'ente ospedaliero, autorizzato all'organizzazione dei corsi di addestramento ai sensi del precedente articolo, è istituita una commissione con funzione di direzione tecnica organizzativa presieduta dal responsabile preposto al servizio di emodialisi e composta da due medici esperti in emodialisi e da una assistente sociale, del ruolo dell'ospedale, con funzione anche di segretaria.

La commissione è nominata dal consiglio di amministrazione dell'ospedale, su designazione del consiglio dei sanitari.

Art. 7.

Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nel modo che segue:

per gli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 mediante prelievo della somma di lire 100.000.000 dal fondo regionale ospedaliero; — cap. 3380 del bilancio regionale 1978 « spese per investimenti e acquisto attrezzature ».

per gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 mediante prelievo della somma di L. 20.000.000 dal fondo regionale ospedaliero; cap. 3360 del bilancio regionale 1978 « spese correnti degli enti ospedalieri ».

Per gli esercizi successivi le relative spese saranno imputate sui relativi capitoli dei rispettivi bilanci e saranno determinate con la legge di approvazione dei bilanci stessi.

Art. 8.

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 settembre 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. 23.

Compensi alle persone incaricate all'esercizio delle funzioni inerenti gli uffici del medico e veterinario provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1978, il compenso di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1278, per i dipendenti di ente pubblico, estranei all'amministrazione regionale, cui sia conferito l'incarico di esercitare temporaneamente le funzioni di « funzionario medico » o « funzionario veterinario » inerenti agli uffici del medico e veterinario provinciali è stabilito in L. 180.000 mensili.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la copertura del maggiore onere derivante dalla applicazione della presente legge, calcolato per l'anno 1978 in lire 2.000.000, sarà provveduto con la variazione di bilancio da apportare nello stato di previsione di spesa 1978 mediante aumento della dotazione di competenza e di cassa della dotazione del cap. 3040 i quali vengono così modificati nello stanziamento:

Cap. 2990. — Compenso alle persone incaricate di esercitare temporaneamente le funzioni di medico e veterinario provinciale da L. 1.000.000 a L. 3.000.000;

Cap. 3040. — Spese per ispezioni ordinarie e straordinarie sugli enti, organismi ed uffici che svolgono attività sanitaria nell'ambito regionale da L. 20.000.000 a L. 18.000.000.

Per le necessità degli esercizi successivi, con legge di bilancio, sarà determinato in cifra concreta l'ammontare della spesa annuale da porsi a carico della Regione.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 settembre 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. 24.

Interventi per lo sviluppo delle zone irrigue e per l'estendimento dell'irrigazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ZONE IRRIGUE

Art. 1.

Al fine di favorire il processo di riconversione colturale nelle aziende ricadenti nelle zone in cui sono state realizzate o sono in corso di esecuzione le opere primarie di adduzione e riparto delle acque per uso irriguo, la Regione concede per l'esecuzione delle opere di competenza privata di cui al successivo art. 3 agevolazioni contributive e creditizie nella misura e con le modalità fissate negli articoli 4, 6 e 13.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, predispone l'elenco delle zone di cui al primo comma, individuando per ciascuna zona i confini geografici.

Entro il 30 settembre degli anni successivi il consiglio regionale procederà, sempre su proposta della giunta regionale, all'aggiornamento del predetto elenco.

Art. 2.

Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, singoli ed associati; le cooperative agricole ed i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari singoli o associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° aprile 1977, n. 285, sempreché siano iscritte nel registro prefettizio; le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritte nel registro predetto; le società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura, legalmente costituite; le associazioni dei produttori riconosciute; gli imprenditori non coltivatori diretti, proprietari od affittuari, singoli o associati; i consorzi di miglioramento fondiario ed i consorzi volontari di cui all'art. 918 del codice civile.

Art. 3.

Nelle zone di cui all'art. 1 possono essere sussidiate dalla Regione:

a) le opere di distribuzione delle acque a carattere aziendale od interaziendali, comprese tutte le relative attrezzature ed apparecchiature nonché i lavori sistematori del terreno;

b) le opere di sistemazione idraulica ed idraulico-agraria e tutte le altre opere di miglioramento fondiario a servizio di una pluralità di aziende, come strade, acquedotti, elettrodotti e fasce frangivento, sempreché risultino incluse nei piani di valorizzazione delle zone irrigue di cui all'art. 7 da predisporsi, nei comprensori di bonifica integrale, dai consorzi di bonifica ivi operanti e, nei comprensori di bonifica montana, dalle comunità montane competenti per territorio;

c) tutte le altre opere di miglioramento fodiario a carattere aziendale, sempreché le stesse facciano parte di un organico piano di sviluppo aziendale finalizzato all'attuazione di un ordinamento colturale irriguo.

Art. 4.

Per l'esecuzione delle opere di cui al punto a) del primo comma dell'art. 3, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 70 % della spesa ammissibile, elevabile al 75 % per gli impianti di distribuzione delle acque interaziendali, limitatamente alle sole opere comuni a più fondi, e per gli impianti realizzati e gestiti da cooperative costituite da coltivatori diretti, mezzadri e lavoratori dipendenti o da società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici.

Per l'esecuzione delle opere di cui al punto b) del primo comma di detto art. 3, esclusi gli elettrodotti rurali per i quali si applicano le norme contenute nella legge regionale 3 dicembre 1977, n. 43, è concesso un contributo nella misura dell'87,50 % della spesa ammissibile.

Per l'esecuzione delle opere aziendali diverse dagli impianti di distribuzione delle acque sono concessi i benefici previsti dalla legge regionale 4 luglio 1978, n. 16, di attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura.

Art. 5.

L'esecuzione delle opere di cui ai punti a) e b) del primo comma dell'art. 3 può essere affidata dai beneficiari ai consorzi di bonifica integrale ed alle comunità montane competenti per territorio o all'ente regionale di sviluppo agricolo, a norma dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai consorzi di bonifica ed alle comunità montane o all'ente regionale di sviluppo agricolo che assumano, su richiesta dei beneficiari, l'esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anticipazioni e liquidazioni sui contributi regionali relativi a tali opere, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Art. 6.

Per la realizzazione delle opere di cui ai punti a) e b) del primo comma dell'art. 3, anche quando queste vengono eseguite, su esplicita richiesta degli aventi titolo, dai consorzi di bonifica integrale, dalle comunità montane e dall'ente regionale di sviluppo agricolo, possono essere concessi, per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale, mutui a tasso agevolato della durata di anni venti oltre i due di preammortamento.

Per i mutui di cui al primo comma, comprensivi degli interessi di preammortamento, il concorso regionale nel pagamento degli interessi, non può superare l'11 %, elevabile al 12 % nelle zone comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del consiglio delle comunità europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

In ogni caso l'onere a carico dei beneficiari non può essere inferiore al 3 %, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dal 2 % nelle zone comprese nell'elenco di cui al comma precedente, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Ai mutui di cui al primo comma, si applicano le disposizioni contenute nei primi sei commi dell'art. 19 e nel seguente art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Ai fini della esecuzione con i benefici previsti dalla presente legge delle opere di cui al punto b) del primo comma dell'art. 3, i consorzi di bonifica integrale e le comunità montane interessate predisporranno per le zone di cui al primo comma dell'art. 1 organici piani di sviluppo quinquennali in cui dovranno essere elencati, in stretto ordine di priorità, le opere infrastrutturali da eseguire o da ammodernare.

Detti piani sono approvati dal consiglio regionale, che può modificarli stabilendo priorità diverse da quelle proposte, in aderenza ai programmi regionali.

Art. 8.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, sentita la competente commissione consiliare, può ordinare la esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalità degli impianti irrigui ricadenti nelle zone di cui all'art. 1, ove i proprietari non intendano eseguirli, a norma del secondo comma dell'art. 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Titolo II

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'ESTENDIMENTO DELL'IRRIGAZIONE

Art. 9.

In zone diverse da quelle di cui all'art. 1, in cui sussistono condizioni ambientali favorevoli per l'insediamento di ordinamenti colturali irrigui, la Regione promuove mediante la concessione di sussidi in conto capitale e di mutui a tasso agevolato l'esecuzione di opere di captazione, di presa, di accumulo, di adduzione e distribuzione di acque per uso irriguo, in coerenza con i piani di zona delle comunità montane.

Art. 10.

Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 9, comprese tutte le relative attrezzature ed apparecchiature nonchè i lavori sistematori del terreno, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Detto contributo è elevato al 75% per le iniziative riguardanti una pluralità di aziende e limitatamente alle sole opere comuni a più fondi, restando stabilito nella misura del 70% il contributo per le opere riguardanti le singole aziende. La maggiore aliquota del 75% è concessa anche alle cooperative costituite da coltivatori diretti, mezzadri e lavoratori dipendenti ed alle società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici, qualora sia prevista la gestione in forma associata dell'impianto irriguo.

Qualora le opere interessino una zona di estensione territoriale non inferiore ad Ha 100 l'onere relativo alle opere comuni a più aziende rimane a totale carico della Regione. In questo caso è obbligatoria la costituzione tra gli utenti di un consorzio irriguo ai sensi dell'art. 918 del codice civile o di una cooperativa di servizi, tranne che la gestione dell'impianto venga trasferita o al consorzio di bonifica o alla comunità montana competenti per territorio.

Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 9, possono essere concesse, in aggiunta alle provvidenze contributive di cui al secondo comma del presente articolo, le agevolazioni creditizie previste dall'art. 6.

Titolo III

PROVVEDIMENTI PER ASSICURARE LA PIENA EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI E PER FACILITARE LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE IRRIGUE

Art. 11.

Per facilitare l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo, potranno essere corrisposti ai consorzi di bonifica integrale, alle comunità montane, ai consorzi di miglioramento fondiario, ai consorzi di cui all'art. 918 del codice civile ed alle cooperative di servizi contributi nelle spese consortili di esercizio fino ad un massimo del 65 % della spesa stessa, finché l'estensione dell'irrigazione non consente l'economico impiego dell'acqua o comunque per non oltre cinque anni dall'inizio dell'esercizio irriguo nel territorio interessato.

I benefici di cui al primo comma potranno essere concessi anche per i vecchi impianti e per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Sono a carico della Regione le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino, l'ammodernamento ed il completamento degli impianti pubblici di irrigazione realizzati e gestiti dai consorzi di bonifica integrale, dalle comunità montane e da enti ed associazioni varie.

Per la manutenzione straordinaria, il ripristino, l'ammodernamento ed il completamento di impianti collettivi di irrigazione realizzati e gestiti da consorzi di miglioramento fondiario, da consorzi irrigui, da cooperative e da associazioni, comunque costituite, di utenti, la Regione concorre con un contributo in conto capitale nella misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile. Tale spesa è a totale carico della Regione quando ricorrono le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 10.

Titolo IV

NORME PROCEDURALI

Art. 13.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie di cui agli articoli 4, 6 e 10, corredate dagli elaborati progettuali delle opere da eseguirsi e dalla documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, vanno presentate all'assessorato regionale all'agricoltura ed alle foreste che, compiuta la relativa istruttoria, le trasmette alla giunta regionale.

La giunta regionale emette i provvedimenti di accoglimento o di reiezione delle domande di cui al primo comma sentita la competente commissione consiliare.

I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale e dei contributi negli interessi sono emanati dal presidente della giunta regionale, su conformi deliberazioni di quest'ultima.

Art. 14.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal primo comma dell'art. 12, si applicano le norme procedurali relative alle opere pubbliche di bonifica integrale e montana, stabilite da leggi regionali ed, in assenza ed integrazioni di queste, da leggi statali.

Le stesse norme si applicano per l'esecuzione dei lavori previsti dal secondo comma dell'art. 12, quando la relativa spesa sia a totale carico della Regione. Negli altri casi si esegue la procedura stabilita dall'art 13 della presente legge.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 si segue la procedura stabilita per l'applicazione del terzo comma dell'art. 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. E' in tutti i casi obbligatorio il rendiconto documentato delle spese sostenute.

Art. 15.

L'approvazione da parte della giunta regionale dei progetti delle opere di cui al punto *b*) del primo comma dell'art. 3 e di quelle di cui agli articoli 3, primo comma, lettera *a*) e 9, qualora queste ultime interessino una pluralità di aziende, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 16.

Al finanziamento delle spese derivanti dalla presente legge si provvede:

a) per la concessione di contributi in conto capitale, utilizzando parte dei fondi disponibili per il finanziamento di ulteriori piani di sviluppo secondo le indicazioni del bilancio pluriennale 1978-80 (obiettivo V, lettera *r*);

b) per la concessione di contributi in annualità, utilizzando quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, fissando i limiti d'impegno nella misura descritta a fianco dei capitoli numeri 4302 e 4304 di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, descritte nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 18.

I mutui di cui all'art. 6 ed al quarto comma dell'art. 10 saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi con gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni operanti nella Regione.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Le attrezzature e le apparecchiature acquistate con le agevolazioni contributive e creditizie di cui agli articoli 4, 6 e 10 della presente legge non possono essere distolte dal previsto impiego per un periodo di almeno cinque anni dalla data degli accertamenti di collaudo.

Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei provvedimenti di concessione dei contributi in conto capitale. In caso di inosservanza, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi.

Art. 20.

E' abrogata la legge regionale 28 aprile 1975, n. 33.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 settembre 1978

d'AIMMO

(*Omissis*)

(8233)

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1978, n. **25.**

Legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5. Interventi a favore della cooperazione agricola. Dotazione finanziaria occorrente per l'anno 1978. Variazione n. 1 al bilancio regionale 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *settembre* 1978

(*Omissis*).

(8234)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783170)